



Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

Prot. 340

Oggetto: avviso pubblico per la candidatura a Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Basso Novarese (C.B.N.).

Il Consorzio di Bacino Basso Novarese deve provvedere alla nomina del proprio Consiglio di Amministrazione così come ha disposto l'Assemblea dei Sindaci con atto n. 4 del 28/07/2011.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura, mediante apposita richiesta, avente valore di dichiarazione, predisposta dal Consorzio e allegata al presente avviso. Alla richiesta-dichiarazione deve essere tassativamente allegato il curriculum vitae e la copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. L'avviso e la richiesta sono scaricabili dal sito cbbn@cbbn.it sotto il link: avvisi e bandi di gara.

L'avviso, corredato dalla richiesta, può essere richiesto rivolgendosi direttamente al Consorzio, via Socrate n. 1 A 28100 Novara, tel. 0321 –397298 (orario di ufficio 8.30-12.30 e 14.30-16.00 dal lunedì al venerdì).

Termine tassativo di ricezione delle istanze: ore 12.00 del giorno 16/09/2011.

Ciascun candidato dovrà, a pena di esclusione, osservare quanto stabilito dallo Statuto consortile e riportato nell'art. 20, commi 4-5-6-7:

- 4. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
- 5. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.
- 6. Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i dipendenti del Consorzio, il Dirigente, il Segretario del Consorzio, il Revisore dei Conti, nonché gli amministratori degli Enti pubblici che ricoprono incarichi esecutivi, i Consiglieri Comunali degli Enti appartenenti al Consorzio, i dipendenti dei Comuni consorziati e degli Enti che hanno rapporti economici funzionali con il Consorzio. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.
- 7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché tutti coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro, anche autonomo, di amministrazione, di collaborazione, di consulenza, presso imprese private e pubbliche esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio o interessati agli appalti indetti dal Consorzio.

Sono di seguito ulteriormente specificati gli aspetti di ineleggibilità e le cause ostative di cui al T.U. 267/2000 e s.m.i.:





Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

Art. 58. Cause ostative alla candidatura

- 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
- 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
- 5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di





Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 60. Ineleggibilità

- 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
- 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
- 2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e





Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

- 3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
- 4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
- 6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
- 7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
- 8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
- 9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Ciascun candidato dovrà, a pena di esclusione, altresì allegare alla propria richiestadichiarazione:

- il curriculum vitae attestante i titoli di studio, le competenze tecniche o amministrative, le professionalità, l'attività lavorativa, le esperienze svolte, nonché ogni altro elemento che il candidato riterrà idoneo indicare per comprovare di possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
- La copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Le istanze di candidatura, complete di ogni allegato, dovranno essere consegnate o inviate a mezzo raccomandata a.r., posta celere (se con ricevuta) oppure a mezzo corriere abilitato con attestazione di ricevuta al Consorzio di Bacino Basso Novarese, via Socrate n. 1 A 28100 Novara (orario di ufficio 8.30-12.30 e 14.30-16.00 dal lunedì al venerdì), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/09/2011. Non potranno essere tenute in considerazione istanze che non pervengano con le modalità e nei tempi sopra.

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si comunica che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui trattasi. Il trattamento dei dati forniti sarà dunque implicitamente concesso dai candidati con la sottoscrizione dell'istanza e il conseguente inoltro al C.B.N.

Il Presidente dell'Assemblea Ing. Valter Brustia

Al Consorzio di Bacino Basso Novarese Via Socrate n. 1 A 28100 Novara

OGGETTO: Istanza di candidatura per la designazione a Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Basso Novarese (C.B.N.).

Il sottoscritto:
sottopone a codesto spettabile Consorzio la propria candidatura per la designazione a Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Basso Novarese e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l'uso di atti falsi, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità:
DICHIARA a norma, dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
di essere nat a(Prov) il;
di essere residente in(Prov)
Via/P.za(CAP)
(tel)
di avere il Codice Fiscale ;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di;
di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale;
- che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'art. 58 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.: Art. 58. Cause ostative alla candidatura 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente

della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.

delle comunità montane:

concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
- 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
- 5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

- che nei suoi confronti non ricorrono le condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 60 del D. Igs. n. 267/2000 e s.m.i.

Art. 60. Ineleggibilità

- 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
- 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
- 2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
- 3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
- 4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
- 6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
- 7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
- 8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
- 9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

- di non essere a conoscenza dell'esistenza a mio carico di procedimenti penali in corso per reati di natura dolosa e di non avere subito condanne per gli stessi reati o procedimenti penali in corso:
- di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità e/o ineleggibilità previsti dallo Statuto consortile e riportato nell'art. 20, commi 4-6-7:

4. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

6. Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i dipendenti del Consorzio, il Dirigente, il Segretario del Consorzio, il Revisore dei Conti, nonché gli amministratori degli Enti pubblici che ricoprono incarichi esecutivi, i Consiglieri Comunali degli Enti appartenenti al Consorzio, i dipendenti dei Comuni consorziati e degli Enti che hanno rapporti economici - funzionali con il Consorzio. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché tutti coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro, anche autonomo, di amministrazione, di collaborazione, di consulenza, presso imprese private e pubbliche esercenti attività concorrenti, o comunque

connesse ai servizi esercitati dal Consorzio o interessati agli appalti indetti dal Consorzio.

- di essere in possesso dei titoli, delle competenze, delle professionalità, delle esperienze tecniche ed amministrative di cui all'allegato curriculum; - la propria disponibilità alla nomina di Componente del Consiglio di Amministrazione di

codesto Consorzio.	, and an
, 11	
Allegati:	
lavorativa e le esperien	sultano i titoli di studio ed i requisiti specifici oltre che l'attività ze svolte
- copia fotostatica del docu data	mento d'identità rilasciato da in

** ···································	

Ai sensi del D. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., autorizzo il trattamento dei dati personali avente la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui trattasi. Il trattamento dei dati forniti sarà dunque implicitamente da me concesso con l'inoltro di questa istanza di partecipazione.

(firma del dichiarante)
•••••